



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

RIFIUTI O VALORE?

Trasformare gli scarti industriali in sottoprodotti

Pordenone 31 gennaio 2023

Rifiuto vs sottoprodotto: classificazione e normativa di riferimento

Claudio Freddi

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale

Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

«Rifiuti o valore? Trasformare gli scarti industriali in sottoprodotti»
Pordenone, 31 gennaio 2023

SOTTOPRODOTTO



Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale
Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)





DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Articolo 5 - Sottoprodotti

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Articolo 184-bis Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



D.M. n. 264/16 recante
“Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”

1. Al fine di **favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione** e che rispettano specifici criteri, **nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto**, il presente decreto **definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali** di cui all'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti **sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui**, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo. 3.
3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, **nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali**, alle condizioni previste dall'articolo 6.



**Circolare esplicativa per
l'applicazione del
decreto ministeriale 13
ottobre 2016, n. 264
(+all.to tecnico-giuridico)**

Resta inteso, peraltro, **che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve sussistere, dunque, sin dal momento in cui il residuo viene generato.**

“..il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. **Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive.** È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”

“..solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”

“..l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto **rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti**, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale
Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Articolo 184-bis Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

**processo di
produzione**
?



Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (Allegato tecnico-giuridico)

REQUISITO DA DIMOSTRARE	CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE
CARATTERISTICA DI “RESIDUO DI PRODUZIONE” (articolo 184-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/06)	È necessario fornire informazioni sull'impianto di produzione e sul sottoprodotto. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica: <ul style="list-style-type: none">- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione;- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione;



**Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto
ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
Allegato tecnico-giuridico**

Con riferimento alla nozione di *processo di produzione*, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o **intangibili**, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, **controllo di processo, gestione della qualità**, movimentazione dei materiali, ecc..

Conclusioni simili – con specifico riguardo a quanto qui di più prossimo interesse – sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008 (Slop) ; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013 – Asfalto scarificato).





CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 23/02/2018, (Ud. 18/01/2018), Sentenza n.8848

RIFIUTI – Attività di demolizione edifici (o strade) – Definizione di processo di produzione – Qualifica di rifiuti e non di sottoprodotti – Presupposti normativi – Art. 184 bis e 256 d.lgs. n. 152/2006..

L'attività di demolizione edifici (o strade) – non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato nell'art. 184 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (Sez. 3, n. 33028 del 01/07/2015, Giulivi).

*La dizione dell'art. 184, comma 1, lett. a) lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto **deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali** (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia),*

***tanto è vero che si è da più parti escluso, in dottrina, che il riferimento alla derivazione del sottoprodotto dall'attività produttiva comprenda le attività di consumo ed in alcuni casi, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, si è giunti ad analoghe conclusioni per le attività di servizio**, opinione però non condivisa in una pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 41839 del 30/9/2008, Righi, Rv. 241423).*





DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale
Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Articolo 184-bis Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

**Quale
certezza
?**



**Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
Allegato tecnico-giuridico)**

...«TRACCIABILITÀ»

REQUISITO DA DIMOSTRARE

**CERTEZZA DELL'UTILIZZO
(articolo 184-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/06)**



..contrasto con l'art. 5, c. 3 del DM

La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia **individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.**

CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE

È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di deposito e movimentazione, nonché sull'organizzazione e continuità del sistema di gestione. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- *Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;*
- **Impianto o attività di destinazione (la compilazione di questo campo, comportando l'individuazione anche sotto il profilo soggettivo del destinatario, può essere effettuata anche in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);** ?
- *Riferimenti di eventuali intermediari (la compilazione di questo campo è eventuale e può essere effettuata in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);*
- *Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;*
- *Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;*
- *Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo;*
- *Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto;*



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale
Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Articolo 184-bis Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

**Normale
pratica
industriale
?**



Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (Allegato tecnico-giuridico)

...«TRACCIABILITA'»

REQUISITO DA DIMOSTRARE


CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE

UTILIZZO DIRETTO, SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (articolo 184-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne l'impiego. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

Art 6. c. 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), **non costituiscono normale pratica industriale** i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, **salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.**

c. 2. Rientrano, in ogni caso, **nella normale pratica industriale** le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.



- *Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto* (in questo campo vanno descritti i trattamenti eventualmente necessari al fine dell'impiego e va fornita la dimostrazione della non estraneità dei medesimi rispetto alla **"normale pratica industriale"**, nonché, in conformità all'articolo 6 del Decreto, la dimostrazione che, già nelle condizioni in cui si trova al termine del ciclo produttivo, il residuo rispetta tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che l'impiego dello stesso non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente);

«...un'attività finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose.»





Corte di Cassazione penale – Sez. III, del 10/05/2012 – sentenza nr. n. 17453

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “**normale pratica industriale**” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Devono essere **esclusi in particolare tutte le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.**

«Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98»

sono consentiti quegli interventi che «nella catena del valore del sottoprodotto» risultano «necessari per poter rendere il materiale riutilizzabile». La Commissione così sintetizza: il sottoprodotto «... può essere lavato, seccato, raffinato od omogeneizzato», nonché «... dotato di caratteristiche particolari» con l'aggiunta di «... Altre sostanze necessarie al riutilizzo...».





Esempio di incertezza: la gestione delle terre e rocce da scavo DPR 120/2017

Definizione vigente

«normale
pratica
industriale



costituiscono un trattamento di **normale pratica industriale** quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

Allegato 3 - Normale pratica industriale
(articolo 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
 - la riduzione volumetrica mediante macinazione;
 - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
- Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.



...la precedente
definizione
secondo il DM
161/2012

«normale
pratica
industriale



ALLEGATO 3 - (NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni [...]

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. [...]

«Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98»

sono consentiti quegli interventi che «nella catena del valore del sottoprodotto» risultano «necessari per poter rendere il materiale riutilizzabile». Il sottoprodotto «... può essere lavato, seccato, raffinato od omogeneizzato», nonché «... dotato di caratteristiche particolari» con l'aggiunta di «... Altre sostanze necessarie al riutilizzo...».



...all'ordine del giorno della riunione «Pacchetto ambiente» del 23 maggio 2014, tenutasi a Roma, su indicazione della Commissione europea, nelle procedure di infrazione, al punto 11 di pag. 13, si legge: 5554/13/ENVI – Normativa italiana sulle terre e rocce da scavo – Potenziale violazione delle direttive 2008/98/CE (articoli 5 sui sottoprodotti).. per quanto riguarda le attività indicate nell'allegato 3, terzo trattino, e nell'allegato 3, quinto trattino, del decreto 161/2012,

nella risposta del 2 dicembre 2014 le autorità italiane riconoscono che tali attività costituiscono operazioni di trattamento di rifiuti e non operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale, sicché occorre modificare di conseguenza il decreto 161/2012 [...].




Esempio di incertezza: definizione di trattamento

D.lgs. nr. 152/2006 – Norma in materia ambientale - Art. 183 –Definizioni c. 1 lett. s

➤ **"trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.**

D.lgs. nr. 36/03 – Attuazione della dir. 1999/31/CE relativa alle discariche – art. 2 definizioni c. 1 lett. h.

➤ **"trattamento«: i processi fisici, termici, chimici o biologici, includere le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.**





DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale
Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Articolo 184-bis Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Legalita'
?



Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
Allegato tecnico-giuridico

REQUISITO DA DIMOSTRARE

CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE

LEGALITÀ DELL'UTILIZZO
(articolo 184-bis, comma 1, lett. d) d.lgs. n.152/06)

È necessario fornire informazioni sulle **caratteristiche del sottoprodotto** e sulla **conformità dello stesso** rispetto all'impiego previsto, sotto il **profilo sia tecnico** che del **rispetto dei requisiti** e dei **parametri stabiliti da norme di settore**, laddove esistenti.
In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

*...legalità = conformità tecnica del sottoprodotto
(-standard merceologici previsti)
(assenza di standard: dimostrare caso per caso)*



Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto.



Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 28 marzo 2022, n. 11065

Al fine di beneficiare del regime di favore dei sottoprodotti ex D.lgs 152/2006, **incombe sull'interessato l'onere di provare la destinazione certa ed effettiva** di sostanze od oggetti a un ulteriore utilizzo.

Ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze o materiali, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni cumulativamente richieste dall'articolo 184-bis del D.lgs 152/2006 per l'operatività di tale disciplina è a carico del soggetto interessato che dovrà fornire la prova della destinazione certa ed effettiva, "**e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo**".

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 27 settembre 2022, n. 36555

Una sostanza o un oggetto può essere **qualificato "sottoprodotto"** e quindi **non rifiuto**, se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2, D.lgs 152/2006.

Tali **requisiti** devono **sussistere contestualmente**. Nel caso di specie la **mancanza di certezza del riutilizzo** (desunta dai Giudici di merito, in modo logico, dalla mancanza di un piano di caratterizzazione e dal mero accumulo sul terreno di tali residui), **esclude** che essi possano essere qualificati come **sottoprodotti**, a prescindere dalla indagine in ordine al carattere delle operazioni cui sottoporli per il riutilizzo.



La disciplina dei rifiuti: sanzioni

Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

c. 1: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta *autorizzazione, iscrizione o comunicazione* di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:



a) con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno** o con **l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di rifiuti *non pericolosi*;

b) con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni** e con **l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di *rifiuti pericolosi*.

...a cui si sommano l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 – «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e delle associazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

«Rifiuti o valore? Trasformare gli scarti industriali in sottoprodotti»
Pordenone, 31 gennaio 2023

Ispettore for. dott. Claudio Freddi
Responsabile Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale (NOAVA) del Corpo forestale regionale FVG
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale

Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)

